

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### DIRITTO SOCIETARIO

02

SOCIETÀ PER AZIONI - DLgs. 17.1.2003 n. 6 - Modificazioni atto costitutivo - Riduzione del capitale per perdite

### FISCALE

03

IMPOSTE SOSTITUTIVE - Regime forfetario ex L. 190/2014

### AGEVOLAZIONI

04

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS

### LAVORO

06

LAVORO SUBORDINATO - Assunzioni agevolate

07

PREVIDENZA - Agevolazioni

**09**

## **Leggi In evidenza**

**10**

## **Scadenze**

# Notizie

Diritto societario

## SOCIETÀ PER AZIONI

DLgs. 17.1.2003 n. 6 - Modificazioni atto costitutivo - Riduzione del capitale per perdite - Perdite emerse negli esercizi successivi al 31.12.2020 - Relazione con le perdite emerse nel 2020 inferiori ad un terzo del capitale sociale (Caso Assonime 6/2021)

Assonime, nel caso n. 6/2021, in relazione alla sterilizzazione delle perdite ex [art. 6](#) del DL 23/2020 convertito, come sostituito integralmente dall'[art. 1](#) co. 266 della L. 178/2020, ha affermato che, per verificare se le perdite emerse negli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2020 impongano o meno l'obbligo di attivazione non si deve tenere conto delle perdite emerse nell'esercizio 2020 anche quando siano inferiori a un terzo del capitale.

### *Disciplina normativa*

Si ricorda che, ai sensi dell'[art. 6](#) del DL 23/2020 convertito, come sostituito integralmente dal comma 266 dell'[art. 1](#) della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020 non si applicano gli [artt. 2446](#) co. 2 e 3, [2447](#), [2482-bis](#) co. 4, 5 e 6 e [2482-ter](#) c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli [artt. 2484](#) co. 1 n. 4 e [2545-duodecies](#) c.c. Inoltre, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex [artt. 2446](#) co. 2 e [2482-bis](#) co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Nelle ipotesi previste dagli [artt. 2447](#) o [2482-ter](#) c.c. l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli [artt. 2447](#) o [2482-ter](#) c.c. In relazione a tale fattispecie si ribadisce che, fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli [artt. 2484](#) co. 1 n. 4 e [2545-duodecies](#) c.c.

### *Dubbi sulla concreta operatività*

La norma non chiarisce come trattare le perdite emerse negli esercizi successivi a quello in corso al 31.12.2020 e, in particolare, se, per la verifica dei presupposti sull'eventuale applicazione degli obblighi di legge discendenti dalle suddette perdite successive (di riduzione del capitale e ricapitalizzazione o di scioglimento), si debba o meno tener conto anche delle perdite emerse nel bilancio d'esercizio 2020 quando siano inferiori a un terzo del capitale sociale.

### *Soluzione prospettata da Assonime*

Secondo Assonime sussistono argomentazioni in grado di supportare una ricostruzione omnicomprensiva delle perdite 2020 da non considerare rispetto a quelle verificatesi negli esercizi successivi, senza che rilevi, quindi, l'eventuale incidenza sul capitale sociale.

In particolare:

- dal punto di vista letterale, il primo comma dell'[art. 6](#) del DL 23/2020 convertito potrebbe essere scisso in una parte generale (nel suo riferimento alle "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020"), attinente a tutte le perdite, e in un'altra parte che enuncia una regola speciale di non applicazione del regime dell'obbligo legale di riduzione del capitale, ricapitalizzazione o scioglimento;
- se la "ratio" della disciplina è da ricondurre, in senso generale, all'intento di evitare che l'applicazione di rigide regole societarie conducano alla liquidazione di imprese sane a causa di perdite straordinarie derivanti dagli effetti economici della pandemia, la sterilizzazione delle perdite, al fine di verificare il presupposto degli obblighi negli esercizi successivi al 2020, dovrebbe riguardare tutte le perdite accertate dal Conto economico e non solo quelle che incidono in modo significativo sul capitale sociale;
- diversamente ragionando, in presenza di perdite di identico ammontare si finirebbe per avvantaggiare società meno capitalizzate rispetto a realtà dotate di riserve in grado di coprire le perdite in questione.

art. 6 DL 8.4.2020 n. 23

*Il Quotidiano del Commercialista del 9.11.2021 - "Nella sterilizzazione delle perdite 2020 anche quelle inferiori a un terzo" - Meoli*

*Il Sole - 24 Ore del 9.11.2021, p. 36 - "Sospensione dell'obbligo di ricapitalizzazione per tutte le perdite 2020" - Germani*

*Guide Eutekne - Impresa e società - "Srl - Riduzione del capitale di oltre un terzo senza intaccare il minimo legale" - Meoli M.*

*Guide Eutekne - Impresa e società - "Srl - Riduzione del capitale di oltre un terzo e al disotto del minimo legale" - Meoli M.*

*Guide Eutekne - Impresa e società - "Spa - Riduzione del capitale sociale spa" - Meoli M.*

*Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2021 - "Sospensione delle perdite più chiara" - Meoli*

*Il Quotidiano del Commercialista del 31.7.2021 - "Sterilizzate anche le perdite non da COVID-19" - Meoli Scheda n. 1290.06 in Agg. 8-9/2021 - "Perdite di capitale nella fase dell'emergenza" - Meoli*

*Quaderno n. 161/2021, p. 519-562 - 'Le operazioni sul capitale' - Maurizio Meoli*

## Fiscale

### IMPOSTE SOSTITUTIVE

Regime forfetario ex L. 190/2014 - Opzione per il regime ordinario - Vincolo triennale - Esclusione per i professionisti - Condizioni (Interpello DRE Emilia Romagna 27.9.2021 n. 909-1960/2021)

Con la risposta all'interpello 27.9.2021 n. [909-1960/2021](#), la DRE Emilia Romagna ha precisato che, per i professionisti che hanno adottato il regime ordinario, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario, non opera il vincolo triennale previsto dall'[art. 1](#) co. 70 della L. 190/2014, in quanto trattasi di regimi naturali per tale categoria di soggetti.

#### **Opzione per il regime ordinario**

L'[art. 1](#) co. 70 della L. 190/2014 prevede che i soggetti che sono nelle condizioni per applicare il regime agevolato possono scegliere "l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari", con opzione triennale.

#### **Revocabilità del vincolo triennale**

Una deroga a tale previsione era stata riconosciuta per gli imprenditori individuali che applicano il regime di contabilità semplificata di cui all'[art. 18](#) del DPR 600/73. L'Agenzia delle Entrate, con la ris. [64/2018](#) e la circ. [9/2019](#), § 3.1, aveva affermato infatti che il regime forfetario e quello di contabilità semplificata per cassa sono entrambi "regimi naturali dei contribuenti minori" per cui è possibile passare al regime forfetario senza attendere il decorso del triennio minimo.

#### **Permanenza del vincolo triennale**

Dai chiarimenti dell'Agenzia emergeva, invece, la permanenza del vincolo triennale:

- per gli imprenditori in contabilità ordinaria (circ. [9/2019](#), § 3.2);
- e per i professionisti (risposta a interpello [107/2019](#)).

Rispetto ai professionisti la citata risposta non esplicitava i motivi a fondamento di tale impostazione, limitandosi a osservare che "il richiamo ai chiarimenti di cui alla risoluzione n. [64/E](#) del 2018 non sia strettamente attinente al caso di specie poiché essa si riferisce ad un soggetto esercente attività di impresa, mentre l'istante è un professionista".

Va peraltro rilevato che, in seguito al riordino dei regimi contabili attuato a suo tempo dalla L. [662/96](#) e dal DPR [695/96](#), il regime di contabilità semplificata costituisce il regime contabile "naturale" degli esercenti arti e professioni, applicabile indipendentemente dall'ammontare dei compensi percepiti. Il regime di contabilità ordinaria, invece, si adotta a seguito di specifica opzione, in assenza della quale il professionista si considera "naturalmente" in contabilità semplificata ([art. 19](#) del DPR 600/73 e [3](#) co. 1 e 2 del DPR [695/96](#)).

Nel caso esaminato dalla risposta [107/2019](#), il passaggio al regime forfetario veniva riconosciuto comunque poiché la revoca dell'opzione risultava possibile in virtù dell'[art. 1](#) co. 1 del DPR 442/97, per le modifiche

apportate al regime dalla L. [145/2018](#) a decorrere dal 2019.

#### **Nuovo orientamento per i professionisti**

In tale quadro si inserisce la risposta all'interpello 27.9.2021 n. [909-1960/2021](#), con la quale la DRE Emilia Romagna ha esteso ai professionisti i chiarimenti resi con la ris. [64/2018](#). Viene infatti rilevato che "nonostante tale risoluzione faccia riferimento ad un soggetto esercente attività d'impresa, si ritiene che l'interpretazione che questa fornisce possa essere applicata, parallelamente, alle persone fisiche esercenti arte o professione sussistendo anche per quest'ultima categoria analoghe condizioni". Si rileva che nel documento nessun riferimento consta rispetto alla risposta interpello [107/2019](#).

Nonostante l'improprio riferimento circa l'applicabilità al professionista dell'[art. 18](#) del DPR 600/73 (norma specificamente riferita alla contabilità semplificata per le imprese), è stata riconosciuta l'applicabilità del regime forfetario al professionista che aveva adottato per fatti concludenti la contabilità semplificata, pur avendo i requisiti per il forfetario; in tal caso - si legge nel testo della risposta - non si deve "scontare alcun vincolo triennale di permanenza, poiché si realizza di fatto il passaggio tra due «regimi naturali»".

Sarebbe auspicabile che tale posizione, assolutamente condivisibile, trovasse definitivo accoglimento anche in un documento di prassi della Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate.

---

art. 1 co. 70 L. 23.12.2014 n. 190

Interpello DRE Emilia Romagna 27.9.2021 n. 909-1960/2021 Circolare

Agenzia Entrate 10.4.2019 n. 9

Risoluzione Agenzia Entrate 14.9.2018 n. 64

Risposta interpello Agenzia Entrate 11.4.2019 n. 107

*Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2021 - "Passaggio al forfetario senza vincolo triennale anche per i professionisti" - Rivetti*

*Il Quotidiano del Commercialista del 12.4.2019 - "Per i professionisti transito al regime forfetario previa revoca dell'opzione" - Rivetti*

*Analisi Monografie - "Contabilità dei professionisti" - Fornero*

## Agevolazioni

### **CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO CORONAVIRUS**

Imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 e iniziato l'attività nel 2019 - Contributo massimo di 1.000 euro ex DL 41/2021 convertito (DL "Sostegni") - Presentazione delle istanze (prov. Agenzia delle Entrate 8.11.2021 n. 305784)

Con il provv. 8.11.2021 n. [305784](#), l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'[art. 1-ter](#) del DL 41/2021, approvando altresì il modello e le relative istruzioni.

Tale provvedimento dà attuazione al [DM 10.9.2021](#), che aveva stabilito la necessità di presentare apposita istanza per accedere al contributo.

#### **Requisiti per l'accesso**

L'[art. 1-ter](#) del DL 41/2021, introdotto in sede di conversione in legge, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2018 al 31.12.2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.

Il contributo spetta in presenza dei seguenti requisiti:

- i ricavi e i compensi conseguiti nel 2019 (soggetti "solari") non devono superare l'importo di 10 milioni di euro;
- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, e pertanto non è stato possibile beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall'[art. 1](#) del DL 41/2021 (c.d. contributo

“Sostegni”).

Il contributo non spetta:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL);
- agli enti pubblici di cui all'[art. 74](#) del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'[art. 162-bis](#) del TUIR.

#### **Determinazione del contributo**

Il contributo è determinato nella misura massima di 1.000,00 euro per tutti i soggetti aventi i requisiti, tenuto conto del limite di spesa stabilito (20 milioni di euro).

Il provvedimento chiarisce che il valore del contributo a fondo perduto dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito e l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

Qualora l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze validamente presentate risulti superiore al limite di spesa, il contributo riconosciuto è pari a 1.000,00 euro moltiplicato la percentuale di ripartizione proporzionale dei fondi stanziati.

#### **Contenuto dell'istanza**

L'istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene:

- la dichiarazione dell'ammontare dei ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto;
- l'IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione;
- le dichiarazioni relative all'eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato;
- l'indicazione della modalità scelta per l'erogazione del contributo (accredito diretto o credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24).

#### **Modalità e termini di presentazione dell'istanza**

L'istanza può essere presentata all'Agenzia delle Entrate:

- dal 9.11.2021 al 9.12.2021;
- direttamente o tramite intermediari abilitati a Entratel;
- utilizzando l'apposito modello approvato;
- in via telematica, mediante il servizio *web* disponibile nell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale ai contributi.

#### **Autorizzazione della Commissione europea**

Il provvedimento rileva altresì che l'erogazione del contributo a fondo perduto è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, della quale verrà data comunicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

---

art. 1 ter DL 22.3.2021 n. 41

DM 10.9.2021 Ministero dell'Economia e delle finanze Provvedimento

Agenzia Entrate 8.11.2021 n. 305784

*Il Quotidiano del Commercialista del 10.11.2021 - "Istanze per il contributo a fondo perduto "start up" fino al 9 dicembre" - Alberti*

*Il Sole - 24 Ore del 10.11.2021, p. 38 - "Istanze per il fondo perduto start up ma il contributo attende l'ok della Ue" - Gavelli*

*Italia Oggi del 10.11.2021, p. 35 - "Start up, le istanze fino al 9/12" - Mandolesi*

*Guide Eutekne - Impresa e società - "Contributo a fondo perduto Coronavirus - Contributo a fondo perduto DL Sostegni" - Alberti P.*

*Il Quotidiano del Commercialista del 21.5.2021 - "Contributi a fondo perduto fino a 1.000 euro per le start up" - Alberti*

*Il Quotidiano del Commercialista del 6.11.2021 - "Istanza all'Agenzia delle Entrate per il contributo a fondo*

## LAVORO SUBORDINATO

Assunzioni agevolate - Esonero contributivo per l'assunzione di donne - Novità della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) - Istruzioni operative (messaggio INPS 5.11.2021 n. 3809)

di *Daniele Silvestro*

Con il messaggio 5.11.2021 n. [3809](#), l'INPS ha dettato le istruzioni operative per la fruizione dell'incentivo ex [art. 1](#) co. 16-19 della L. 178/2020, dopo che la Commissione europea ne ha autorizzato la concedibilità, anche se limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate dall'1.1.2021 al 31.12.2021.

Per le istruzioni relative alle assunzioni o trasformazioni effettuate nel 2022 sarà necessario attendere l'autorizzazione della Commissione europea.

### Quadro normativo

In via sperimentale, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l'[art. 1](#) co. 16-19 della L. 178/2020 riconosce ai datori di lavoro privati (a prescindere dalla natura di imprenditore, compresi i datori del settore agricolo) l'esonero contributivo ex [art. 4](#) co. 9-11 della L. 92/2012:

- nella misura del 100%;
- nel limite di 6.000,00 euro annui (tale soglia è riproporzionata in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale).

Sono esclusi dall'agevolazione:

- la Pubblica amministrazione;
- le imprese del settore finanziario che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione "K".

La durata massima dell'incentivo è pari a:

- 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;
- 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato o non (cfr. messaggio INPS [1421/2021](#)).

### Ambito soggettivo

Tenuto conto del richiamo all'[art. 4](#) della L. 92/2012, l'INPS ha chiarito che l'incentivo riguarda le assunzioni di "donne lavoratrici svantaggiate", secondo la disciplina dettata dall'[art. 4](#) co. 8-11 della L. 92/2012, anche se la norma prevede letteralmente l'applicazione dell'incentivo "per le assunzioni di donne lavoratrici".

In particolare, l'esonero riguarda:

- donne con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

### Condizioni e cumulabilità

L'incentivo è subordinato:

- al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione (di cui all'[art. 31](#) del DLgs. 150/2015) e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
- al rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato;
- alla previsione di cui all'[art. 1](#) co. 17 della L. 178/2020, secondo cui le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

L'esonero contributivo in argomento è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

### Modalità di fruizione

I datori di lavoro privati che intendono fruire dell'incentivo in esame sono tenuti a:

- presentare la preventiva comunicazione *on line* utilizzando il modulo "92-2012" (il datore di lavoro che ha già utilizzato tale modulistica ai fini della comunicazione della fruizione dell'incentivo del 50% ex [art. 4](#) co. 8-11 della L. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del 2021, non è tenuto a nuova presentazione);
- esporre l'esonero nel flusso UniEmens o PosAgri.

In particolare, a partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di novembre 2021, sarà necessario indicare le lavoratrici per le quali spetta l'esonero, valorizzando all'interno di "DenunciaIndividuale", "DatiRetributivi", elemento "InfoAggcausaliContrib":

- il valore "INDO" nell'elemento "CodiceCausale";
- la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale";
- l'AnnoMese di riferimento del conguaglio nell'elemento "AnnoMeseRif";
- l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza, nell'elemento "ImportoAnnoMeseRif".

La valorizzazione dell'elemento "AnnoMeseRif", con riferimento ai mesi pregressi, può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di novembre e dicembre 2021 e gennaio 2022.

I datori di lavoro che sono tenuti alla denuncia contributiva con il sistema UniEmens "PosAgri", a partire dal mese retributivo di competenza novembre 2021, dovranno valorizzare - oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione - i seguenti codici:

- "Y" in "CodiceRetribuzione";
- "3H" in "CodAgio".

Per il recupero dell'incentivo relativo al mese di ottobre 2021, i datori di lavoro dovranno ritrasmettere, a decorrere dall'1.12.2021, l'intero flusso di ottobre 2021, valorizzando i suddetti dati. Invece, per il recupero dal mese di gennaio 2021 e fino al mese di settembre 2021, è necessario trasmettere, per le lavoratrici interessate, un flusso di variazione che:

- ometta i consueti dati occupazionali e retributivi per la tariffazione;
- valorizzi con il codice "Y" l'elemento "CodiceRetribuzione" e con il codice Agevolazione "3K" l'elemento "CodAgio".

---

art. 1 co. 16 L. 30.12.2020 n. 178

Messaggio INPS 5.11.2021 n. 3809

Circolare INPS 22.2.2021 n. 32

*Il Quotidiano del Commercialista del 6.11.2021 - "Nuovo modulo per l'incentivo per le assunzioni di donne svantaggiate" - Silvestro*

*Il Sole - 24 Ore del 6.11.2021, p. 26 - "In uniemens l'esonero per le lavoratrici assunte" - Cannioto - MaccaroneGuide Eutekne - Previdenza - "Assunzioni agevolate - Incentivo assunzione donne" - Quintavalle R.*

---

## PREVIDENZA

Agevolazioni - Esonero contributivo - Settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, settore creativo, culturale e dello spettacolo - Novità del DL 73/2021 (DL "Sostegni-bis") convertito (circ. INPS 11.11.2021 n. 169)

Con la circ. 11.11.2021 n. [169](#), l'INPS ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla fruizione dell'agevolazione contributiva introdotta dall'[art. 43](#) del DL 73/2021 (DL "Sostegni-bis").

### **Disciplina normativa**

La norma del DL "Sostegni-bis" riconosce, ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.

Tale sgravio è fruibile entro il 31.12.2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, ed è riparametrato e applicato su base mensile.

### **Inclusione di nuove attività**

Con la circolare in commento, l'Istituto previdenziale integra le precedenti istruzioni diffuse con la circ.

21.9.2021 n. [140](#), riportando ulteriori codici ATECO ricompresi nel settore economico “creativo, culturale e dello spettacolo”, indicanti attività ricadenti nell’ambito di applicazione dell’agevolazione.

Si tratta dei seguenti codici ATECO:

- 59.14 - attività di proiezione cinematografica;
- 93.21.00 - parchi di divertimento e parchi tematici;
- 91.02.00 - attività di musei;
- 91.03.00 - gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;
- 91.01.00 - attività di biblioteche e archivi;
- 91.04.00 - attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

Tali nuovi codici, precisa l’INPS, vanno ad aggiungersi a quelli già elencati nella precedente circ. [140/2021](#).

#### **Misura dell’esonero**

Per quanto riguarda invece la misura dell’esonero, la circ. [169/2021](#) evidenzia che il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore dei trattamenti di integrazione salariale utilizzati nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

Per l’INPS, questo comporta che:

- per i trattamenti di integrazione salariale anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro x (retribuzione teorica più ratei/divisore contrattuale rapportato se *part-time*) x le ore di trattamento fruito x 2;
- per le integrazioni salariali a pagamento diretto da parte dell’INPS, per ciascuna matricola DM e per ciascun lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero è il seguente: aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro x retribuzione oraria indicata nel modello SR41 x le ore di trattamento fruito x 2.

In ogni caso, si precisa che l’agevolazione in argomento spetta nei limiti delle risorse stanziare (pari a 770,9 milioni di euro per l’anno 2021), e che l’Istituto previdenziale autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse.

#### **Presentazione delle domande e eventuale richiesta di riesame**

Con l’occasione, l’Istituto previdenziale rende noto che, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito [www.inps.it](#), è disponibile il modulo di istanza on-line “SOST.BIS\_ES”, da utilizzare per la richiesta dell’esonero in argomento.

Operativamente, i datori di lavoro interessati potranno inviare le predette domande entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in questione, ovvero entro il 10.12.2021.

In particolare, per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autenticazione, dovrà inoltrare all’Istituto - avvalendosi esclusivamente del modulo “SOST.BIS\_ES” - una domanda di ammissione all’esonero, indicando:

- il codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;
- la relativa matricola aziendale;
- le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);
- l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione.

Al termine della fase istruttoria, l’INPS comunicherà, in calce al predetto modulo di istanza *on line*, l’ammissione alla misura agevolata e l’importo dell’esonero che potrà essere fruito. Nelle ipotesi in cui l’importo richiesto nell’istanza risulti superiore rispetto all’importo dell’esonero calcolato dai sistemi informatici dell’Istituto, verrà autorizzato il solo importo calcolato dall’Istituto.

Laddove il datore di lavoro ritenga non coerente il calcolo dell’ammontare dell’esonero effettuato dall’INPS, potrà proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, una richiesta di riesame alla competente Sede INPS utilizzando anche in questo caso il modulo di domanda “SOST.BIS\_ES”.

La Struttura territoriale, una volta ricevuta la richiesta di riesame, dovrà verificare l’ammontare dell’esonero spettante e potrà rideterminare l’importo spettante nei limiti di quanto richiesto nell’istanza.

---

art. 43 DL 25.5.2021 n. 73

Circolare INPS 21.9.2021 n. 140

Circolare INPS 11.11.2021 n. 169

*Il Quotidiano del Commercialista del 12.11.2021 - "Decontribuzione per il settore turismo e spettacolo con nuovo modello on line" - Mamone*

# Leggi in evidenza

## FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 7.10.2021 N. 257775

### FISCALE

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE - Omessa presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA in presenza di fatture elettroniche, corrispettivi telematici od operazioni transfrontaliere - Comunicazioni ai contribuenti e alla Guardia di Finanza

L'art. 1 co. 634 - 636 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, siano individuate le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza elementi e informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti, affinché il contribuente possa:

- segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

In attuazione di tale disciplina, con il presente provvedimento vengono emanate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni che segnalano la possibile mancata presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, ai sensi dell'art. 21-bis del DL 78/2010, da parte del soggetto passivo.

A tale fine, l'Agenzia delle Entrate utilizza i dati:

- delle fatture elettroniche emesse, dei corrispettivi telematici memorizzati e trasmessi, nonché delle operazioni transfrontaliere comunicate dal soggetto passivo;
- in relazione a ciascun trimestre di riferimento.

#### *Contenuto delle comunicazioni*

Le comunicazioni relative al confronto tra i dati delle fatture elettroniche e/o dei corrispettivi telematici e/o delle operazioni transfrontaliere e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA contengono:

- il codice fiscale e la denominazione (o il cognome e nome, in caso di persona fisica) del contribuente;
- il numero identificativo della comunicazione, l'anno d'imposta e il trimestre di riferimento;
- il codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
- l'invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture o dei corrispettivi in possesso dell'Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

#### *Informazioni di dettaglio disponibili nel portale "Fatture e Corrispettivi"*

All'interno del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati IVA", sono infatti consultabili, da parte del contribuente, i seguenti dati:

- numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento;
- dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti: tipo fattura; tipo documento; numero fattura/documento;

data di emissione; identificativo cliente/fornitore; imponibile/importo; aliquota IVA e imposta; natura operazione; esigibilità IVA;

- dati relativi al flusso di trasmissione: identificativo Sdl/file; data di invio e numero della posizione del documento all'interno del file; data di consegna della fattura;

- dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente: numero documenti commerciali; data e ora di rilevazione; matricola del dispositivo; identificativo dell'invio telematico; imponibile/ammontare; aliquota IVA e imposta; natura dell'operazione; ventilazione IVA; importo resi/annulli; dati del pagamento.

#### **Modalità di effettuazione delle comunicazioni**

Le suddette comunicazioni sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dai contribuenti.

Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

#### **Segnalazione di chiarimenti e precisazioni**

Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:

- richiedere informazioni;

- ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.

#### **Regolarizzazione delle violazioni commesse**

A fronte della comunicazione, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Si ricorda che il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:

- un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54-bis del DPR 633/72;

- un atto di accertamento.

## Scadenze della settimana

**15 novembre 2021, Lunedì**

### **Antiriciclaggio**

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

### **Canone RAI**

Pensionati con reddito di pensione fino a 18.000,00 euro - Presentazione all'ente pensionistico della richiesta di effettuare il pagamento rateizzato, mediante trattenuta sulla pensione, del canone dovuto per l'anno successivo

### **Imposte dirette**

Imprese che svolgono spettacoli dal vivo con riduzione del fatturato 2020 almeno del 20% rispetto al 2019 - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione delle spese del 2020 ammissibili al credito d'imposta

### **IRES**

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.7.2020 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 dei terreni

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento intero ammontare, ovvero prima di tre rate annuali, dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 delle partecipazioni non quotate

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento seconda delle tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.7.2020 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

### IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

### IRPEF e IRES

Ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, ecc. - Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore dei terreni agricoli ed edificabili all'1.1.2021

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.7.2020 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 dei terreni

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento seconda delle tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.7.2020 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali - Versamento intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali, dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 delle partecipazioni non quotate

Soggetti iscritti all'albo dottori commercialisti ed esperti contabili, nell'elenco dei revisori contabili o alle CCIAA - Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore all'1.1.2021 delle partecipazioni non quotate

### IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

**16 novembre 2021, Martedì**

### **Addizionale comunale IRPEF**

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

### **Addizionale del 10%**

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

### **Addizionale regionale IRPEF**

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

### **Cedolare secca o IRPEF**

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

### **Contributi ENPALS**

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

### **Contributi INPS**

Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Versamento della terza rata dei contributi dovuti per l'anno 2021

### **Contributi INPS artigiani e commercianti**

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS - Versamento rata dei contributi previdenziali "fissi" relativi al trimestre luglio-settembre

### **Contributi INPS lavoratori dipendenti**

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

### **Contributo biennale di revisione**

Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso - Versamento del contributo per lo svolgimento dell'attività di "revisione cooperativa" dovuto per il biennio 2021-2022

### **Contributo INPS ex L. 335/95**

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

### **Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%**

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

### **Imposta sostitutiva sui capital gain**

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

### **Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain**

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

### **Imposta sugli intrattenimenti**

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

### **Imposta sugli intrattenimenti ed IVA**

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a ottobre

### **Imposta sulle assicurazioni**

Assicuratori - Versamento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni per l'anno successivo, pari al 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni RC auto

### **IRES, IRAP, addizionali e imposte sostitutive**

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto - Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 settembre - Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

### **IRPEF**

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

### **IRPEF e IRES**

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

### **IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS**

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della sesta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

## **IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale, contributi INPS**

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata nel mese di luglio - Versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

## **IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA, contributi INPS**

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 15 settembre - Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

## **IVA**

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 15 settembre - Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della nona rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno - Versamento della sesta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 luglio - Versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Soggetti con partita IVA in regime trimestrale per opzione - Liquidazione trimestre luglio-settembre e versamento IVA a debito con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi

Soggetti in regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre luglio-settembre, senza maggiorazione di interessi

## **Premi INAIL**

Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Termine per versare, con i previsti interessi, la quarta e ultima rata dei premi dovuti a saldo per il 2020 e in acconto per il 2021

## **Tobin tax**

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

**17 novembre 2021, Mercoledì**

### IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di settembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

### IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di settembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

## 18 novembre 2021, Giovedì

### IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione versamenti dei modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza senza lo 0,4% era il 20.8.2021, con sanzione ridotta dell'1,67% e interessi legali

### IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di luglio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

### IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di luglio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale - Regolarizzazione versamento del trimestre aprile-giugno, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre aprile-giugno, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

## Altre scadenze

## 20 novembre 2021, Sabato \*

### Contributi ENASARCO

Committenti di agenti e rappresentanti - Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre luglio-settembre

### Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

### Imposte dirette

Imprese editrici di quotidiani e periodici - Termine presentazione telematica al Dipartimento informazione ed editoria delle domande per il credito d'imposta sulle spese sostenute nel 2020 per l'acquisizione di servizi digitali

Società di capitali, enti commerciali, imprenditori individuali, snc e sas in contabilità ordinaria - Termine iniziale per presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione per il riconoscimento della "super-ACE"

**21 novembre 2021, Domenica \***

**IRPEF**

Genitori che hanno adottato o ricevuto in affidamento pre-adoattivo minori stranieri dall'1.1.2018 al 31.12.2019 - Termine per presentare alla Commissione per le adozioni internazionali l'istanza per il rimborso delle spese sostenute

**22 novembre 2021, Lunedì**

**Canone di concessione**

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento del canone dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre

**Imposte dirette**

Imprese operanti nel settore tessile e della moda - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa al credito d'imposta sull'incremento delle rimanenze finali di magazzino, in relazione all'anno 2020

**Prelievo erariale unico (PREU)**

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento a saldo per il periodo contabile settembre-ottobre

**25 novembre 2021, Giovedì**

**Contributi ENPAIA**

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

**IVA**

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di ottobre, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di ottobre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a ottobre

*\* Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*